

Per i bambini con disagi va imboccato con convinzione il sentiero della bigenitorialità

di **Bruno Schettini** *

La legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio concreto della bigenitorialità e, conseguentemente, la fattispecie dell'affidamento condiviso. La bigenitorialità si esplica soprattutto mediante il principio-cardine della riforma che è la valutazione prioritaria dell'affido condiviso da parte del giudice di merito. Bigenitorialità e affidamento condiviso non esprimono soltanto la possibilità di ambedue i genitori di vedersi riconosciuto il diritto-dovere di conservare una relazione significativa con la prole a fronte di una precedente legislazione che, nella sua applicazione giurisprudenziale, di fatto esautorava un genitore dall'essere presente nella vita dei figli proprio durante il loro periodo più delicato della crescita e dello sviluppo psicofisico ma, soprattutto, il diritto di quest'ultimi a poter usufruire dell'apporto continuativo ed equilibrato di ambedue i genitori in quanto risorsa per la loro maturazione e assistenza.

L'applicazione - In realtà, l'articolo 155 del codice civile, così come rinnovellato, anche in costanza del regime di separazione, divorzio e nullità, consente ora una più completa applicazione di leggi già esistenti così come quella che prevede il diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio (legge 903/1977, ampliata dalla Corte costituzionale con le sentenze 1/87 e 341/91); quella relativa al riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (legge 179/1993) e, infine, quella riguar-

dante il diritto ai congedi parentali (legge 53/2000 e il decreto legislativo 151/2001). In effetti, la riformulazione dell'articolo 155 del Cc consente anche una più adeguata applicazione della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992 n. 104 così come modificata dalla legge 53/2000 e dal Dlgs 151/2001. Indirettamente, il principio della bigenitorialità e l'istituto dell'affida-

È noto come i figli portatori di handicap subiscano maggiormente i contraccolpi di una separazione conflittuale, percependo il rischio di ulteriori abbandoni

mento condiviso consentono anche un ordinato svolgimento di quello connesso alla biparentalità e cioè alla frequentazione, da un lato, più serena e ordinata e, dall'altro, anche più costruttiva delle famiglie di origine dei rispettivi genitori, garantendo in tal modo al minore di beneficiare dell'intero sistema familiare di origine di ciascuno di essi e di usufruire di reti affettive, spirituali ed economiche di sostegno. Ciò potrà consentire ai figli di conservare una più articolata «memoria familiare» di origine e di non vedersi frantumato nella sua identità in costruzione fra un «paradigma familiare» preva-

lente quanto non prevaricante e uno del tutto assente o significativamente indebolito.

In questo modo, il nostro ordinamento ha applicato la Convenzione sui diritti dei fanciulli sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, recepita e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. Tutto ciò, prima ancora che tutelare il diritto-dovere dei genitori all'esercizio della responsabilità (potestà) genitoriale, va nella direzione di una legislazione che riconosca e tuteli effettivamente il minore a vedersi riconosciuto quale autonomo soggetto di diritti e, in particolare, a beneficiare di tutte le risorse possibili a lui spettanti per una armoniosa crescita. Trova così applicazione quel principio dell'interesse del minore nel nome del quale entrambi i genitori devono garantire la partecipazione alla cura dei figli senza che avvengano espropri dall'una o dall'altra parte e l'estrinsecarsi della comune responsabilità anche allorché la separazione sia giudiziale e l'affidamento monogenitoriale o quando i genitori divorziati passino a nuove nozze (legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 6).

Le difficoltà dei figli - Il contesto appena delineato non risolve certamente il problema della litigiosità degli ex coniugi, né garantisce che ambedue i genitori applichino il dettato legislativo senza contrasto; tuttavia, il principio inderogabile della bigenitorialità e

* *Straordinario di Pedagogia sociale presso la Seconda università degli studi di Napoli*

Filiazione

Il primo anno di condiviso

Figli affidati nelle separazioni personali dei coniugi per tipo di affidamento (*)

Anno	Valori assoluti					Composizioni percentuali			
	Esclusivo al padre	Esclusivo alla madre	Condiviso (**)	A terzi	Totale	Esclusivo al padre	Esclusivo alla madre	Condiviso (**)	A terzi
2001	2.593	48.966	5.402	254	57.215	4,5	85,6	9,4	0,5
2002	2.426	50.504	6.238	312	59.480	4,1	84,9	10,5	0,5
2003	2.338	52.060	7.400	252	62.050	3,8	83,9	11,9	0,4
2004	2.338	53.478	8.178	298	64.292	3,6	83,2	12,7	0,5
2005	2.180	51.570	9.835	327	63.912	3,4	80,7	15,4	0,5
2006	1.546	36.856	24.536	318	63.256	2,4	58,3	38,8	0,5

(*) sono compresi i figli legittimi (nati dall'attuale matrimonio o da matrimonio precedente), legittimati e adottivi
 (***) congiunto e/o alternato prima del 16 marzo 2006, data di entrata in vigore della legge 54/2006

Fonte: Istat

l'applicazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, salvo diversa ed espressa valutazione da parte del giudice di merito, dovrà necessariamente indurre avvocati e coniugi a praticare nuove regole nei procedimenti di separazione e divorzio e a dare maggiore risalto al progetto educativo rivolto ai figli, della quale cosa dovranno essere sempre più garanti quegli operatori il cui ruolo e funzione è proprio quello di fare stemperare le pretesuosità e i pregiudizi in favore di un articolato quanto essenziale progetto educativo che ponga in primo piano il reale interesse della prole e non soltanto l'unilaterale e soggettiva rappresentazione mentale che i genitori hanno del concreto interesse dei figli in costanza di separazione. Ciò si rende tanto più necessario quanto più i figli versino nella condizione di disagio psichico e/o anche fisico al quale potrebbe aggiungersi quello conseguente alla vicenda separativa dei genitori.

Nella situazione di separazione o divorzio, il genitore - più che in ogni altra circostanza - deve essere posto nella condizione di svolgere

quanto più pienamente possibile la relazione di cura e di assistenza che l'asprezza della battaglia giudiziaria impedirebbe rendendola essa stessa oggetto di contenzioso. In questo senso i genitori devono essere edotti circa la sovraesposizione psicofisica dei figli, che essi possono causare a motivo dei loro comportamenti anche attraverso una «lite temeraria» e circa i benefici che, invece, possono produrre nel momento in cui, ad esempio, mettendo da parte rancori e risentimenti o anche interessi personali offrono ai figli possibili e sostenibili relazioni stabili ed equilibrate allo scopo di ridurre ogni eventuale danno materiale, psichico e biologico. Inoltre, non bisogna affatto tacitare che genitori in via di separazione o divorzio con figli già lesi nella loro integrità psicofisica e relazionale necessitano di genitori che, pur separandosi, contribuiscono lealmente a offrire loro tutte quelle attenzioni delle quali essi hanno bisogno sia dal punto di vista materiale che affettivo e psicologico. In questi casi il progetto educativo genitoriale deve necessariamente fare i conti con quelle

che sono le normali sopraevenienze dovute al regime di separazione ma anche con tutte quelle necessità mediche, psicopedagogiche e materiali delle quali sono portatori tali soggetti.

In effetti, nel caso di genitori "insofferenti" o del tutto indifferenti, dovrebbe essere reso loro noto che ormai il diritto prevede anche che il figlio minore di età, al quale i due genitori rendano la vita impossibile o non soddisfino le sue reali esigenze, possa costituirsi, a mezzo di curatore, parte civile avverso ambedue o uno solo dei genitori essendo la prole, in punti di diritto, beneficiaria di quegli atti di genitorialità che devono attendere al suo esclusivo interesse. È, per altro, recente una sentenza in tal senso emessa dal tribunale di Varese, per una causa intentata dal genitore non affidatario avverso il genitore affidatario che impediva l'ordinaria frequentazione del figlio di sei anni. È noto che, salvo casi di inadeguatezza, entrambe le figure genitoriali ricoprono un ruolo strutturante dell'identità dei figli costituendo entrambi parti vitali del mondo interno del bambino.

Filiazione

Da questo punto di vista, la prassi giurisprudenziale, benché non molto solerte nell'applicazione del nuovo dispositivo legislativo circa l'affidamento condiviso, sta muovendo i suoi primi timidi passi in tale direzione, soprattutto perché sollecitata dal principio della bigenitorialità legata al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del minore. D'altra parte, è noto che l'assenza di un tribunale per la famiglia e per i minori o di sezioni realmente specializzate in materia di diritto di famiglia presso i tribunali ordinari rende più difficile la gestione delle cause di separazione e divorzio; tuttavia, poiché la nuova normativa abilita i tribunali per i minori ad adottare tutti i provvedimenti necessari in materia di «separazione» dei genitori conviventi, e poiché notoriamente molti giudici minorili sono più «creativi» dei loro colleghi del civile - consentendole le procedure più snelle - ciò comporterà l'introduzione di prassi giurisprudenziali che potranno probabilmente essere assunte anche dai tribunali ordinari.

Nello stesso tempo, la possibilità che il giudice di merito, ravvisandone l'opportunità, possa sollecitare le parti a ricorrere alla figura di un esperto in mediazione, consentirebbe ai genitori di esprimere una maggiore riflessività - a fronte della litigiosità - sui temi di interesse della prole e di meglio attendere alla cura dei figli evitando così la loro sovraesposizione emotiva. Tuttavia, una riflessione a parte merita anche la presenza, nel nucleo familiare, di figli con evidente danno fisico e/o psichico.

La problematica - È fuori discussione che la presenza di figli minori o maggiorenni con problematicità all'interno di un sistema familiare comporti maggiore attenzione nell'assunzione dei dispositivi loro riguardanti sia che si tratti di decisioni assunte in sede giudiziale dal

L'età della prole

Figli affidati in separazioni personali per tipo di affidamento ed età

Età dei figli affidati	Tipo di affidamento				Totale
	Esclusivo al padre	Esclusivo alla madre	Condiviso	A terzi	
Meno di 1 anno	3	331	153	2	489
1 anno	11	890	452	4	1.357
2 anni	30	1.387	898	11	2.326
3 anni	47	1.876	1.284	10	3.217
4 anni	57	2.110	1.470	13	3.650
5 anni	62	2.461	1.614	20	4.157
6 anni	62	2.386	1.808	20	4.276
7 anni	81	2.500	1.728	27	4.336
8 anni	86	2.506	1.692	19	4.303
9 anni	76	2.453	1.697	21	4.247
10 anni	86	2.365	1.566	32	4.049
11 anni	95	2.346	1.587	19	4.047
12 anni	103	2.515	1.569	23	4.210
13 anni	134	2.353	1.547	19	4.053
14 anni	139	2.232	1.535	22	3.928
15 anni	155	2.195	1.462	21	3.833
16 anni	177	2.104	1.324	15	3.620
17 anni	142	1.846	1.150	20	3.158
Totale	1.546	36.856	24.536	318	63.256

Fonte: Istat - Valori percentuali 2006

giudice di merito, sia che si tratti di accordi ragionevolmente negoziati fra le parti. La presenza, infatti, di figli diversamente abili - come si dice - o, comunque, di soggetti con difficoltà fisiche e/o psichiche connesse a malattie, traumi, sindromi... o a forti carenze del progetto educativo familiare deve suscitare provvedimenti che esaltino la responsabilità genitoriale unitamente a quella del servizio sociale pubblico competente per territorio affinché non vengano meno quelle precauzione e cautele protettive delle quali necessitano tali soggetti.

In questo senso, l'enfasi che in queste riflessioni è posta sulla biparentalità appare quanto mai opportuna e viene sorretta, sia pure parzial-

mente e in assenza di un preciso dettato legislativo, dall'articolo 148 del codice civile in relazione ai sistemi familiari dei rispettivi genitori, dallo stesso articolo 155-*quinquies* in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave e dall'articolo 342-*ter* in ordine agli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Quest'ultimo articolo, in realtà, è molto più esteso di quanto la sua titolazione faccia intendere e produce titolarità di intervento da parte dei Servizi pubblici, ivi incluso quello materno-infantile delle aziende sanitarie.

Risulta evidente che gli articoli precedentemente richiamati appaiono riduttivi ai fini delle riflessioni sin qui prodotte, tuttavia la facoltà in-

Filiazione

La frequenza delle visite

Separazioni dei coniugi per rito di chiusura del procedimento e frequenza delle visite ai figli minori da parte del genitore non affidatario

Frequenza visite ai figli minori	Rito di chiusura del procedimento		
	Consensuale	Giudiziale	Totale
Tutti i giorni	16,0	8,1	14,4
2-6 volte a settimana	58,4	49,6	56,8
1 volta a settimana	18,1	29,4	20,3
1-3 volte al mese	6,3	8,7	6,7
Qualche volta l'anno	1,1	2,2	1,3
Mai	0,1	2,0	0,5

Fonte: Istat - Valori percentuali anno 2006

terpretativa del giudice di merito, all'interno del quadro delle riflessioni emergenti, supportata da un contesto culturale sensibile e protettivo nei confronti di figli problematici dal punto di vista fisico e/o psichico, consente a quest'ultimo di intervenire anche attraverso la tutela sanitaria e sociale pubblica. Nello stesso tempo, e a maggiore ragione, la presenza di tali situazioni all'interno dei sistemi familiari che ormai hanno esaurito il loro ciclo vitale, comporta che, approssimandosi la separazione o il divorzio, lo stesso contesto culturale e sociale favorisca una progettualità separativa o divorzile di tipo consensuale in luogo di quella giudiziale e, laddove, prevalesse la litigiosità, una capacità del giudice di merito, sentiti gli esperti, di dettare disposizioni altamente protettive nei confronti di tali soggetti, versino essi in condizione di minore o maggiore età e dettare, altresì, precise norme di controllo sui genitori, tali che il giudice tutelare, secondo il dettato dell'articolo 344 del Cc e posto anche che egli ha competenze sull'applicazione dei dispositivi relativi ai figli di genitori separati o divorziati, possa disporre di precise e circostanziate coordinate per intervenire nel merito non solo quando venga adito da una o en-

trambe le parti ma anche dai familiari prossimi allo scopo di intervenire con tempestività per prevenire la negligenza, l'inadeguatezza o la latitanza dei genitori e dei rispettivi nuclei familiari di origine.

Gli effetti di una separazione mal gestita - Premesso che molte ricerche hanno dimostrato che bambini cresciuti in famiglie integre, ma altamente conflittuali, mostrano problemi di natura sociale, emotiva e comportamentale talora finanche più gravi di quelli rilevati in bambini cresciuti in famiglie divise e che, quindi, è incauto generalizzare, i figli di genitori separati, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, comunque, possono incorrere più frequentemente in alcune problematiche quali, ad esempio, la bassa autostima con presenza di ansia, fobie, ossessioni e depressioni a causa dei sensi di colpa che comportano sofferenza in una fase del loro ciclo di vita estremamente vulnerabile e conseguentemente difficoltà nel compito di autorealizzazione che si presentano con problemi scolastici, ovvero difficoltà di apprendimento, dislessia, balbuzie e scarsa motivazione allo studio; comparsa o aumento dell'aggressività verso gli altri con comportamenti di violenza e verso se stessi sotto forma di autolesioni-

simo. Non è raro, infatti, incontrare adolescenti violenti, figli di genitori separati, che giungono finanche a commettere furti e/o danneggiamenti di oggetti o che arrivano all'etilismo e alla tossicodipendenza. Taluni esprimono il loro malessere sotto forma di sindromi di tipo anorettico o bulimico. Difficoltà a stabilire durature e significative relazioni di coppia una volta divenuti adulti; disagio sociale mascherato da un'eccessiva ipercinesia o instabilità nella condotta sociale. La risposta dei figli di minore età alla separazione è legata a una molteplicità di condizioni che comportano una serie di condotte diversificate connesse certamente anche alla differenza di genere, all'età e alle fasi di sviluppo, al contesto. Nel caso, poi, di figli che presentano già malformazioni fisiche o sindromi psichiche è fuori discussione il fatto che, in dipendenza della natura della loro problematicità, tali figli possono incorrere in aggravamenti della loro personale situazione. D'altra parte è noto come i figli portatori di handicap, che già vivono una situazione di difficoltà fisica, psichica e relazionale, finiscano con il subire maggiormente i contraccolpi di una separazione conflittuale, percependo il rischio - anche solo temuto - di ulteriori forme abbandoniche, di disistima, di non investimento sulle risorse resilienti e talora anche di disinvestimento affettivo.

In definitiva, la salute mentale - con tutti i possibili riverberi somatici - è certamente danneggiata da comportamenti genitoriali destrutturati, più che strutturanti il cammino esistenziale di molti figli la cui sofferenza è disattesa dai genitori e spesso anche dalle figure che attorniano i genitori. È evidente che la cessazione delle ostilità consumate addosso al bambino costituiscono per lui non solo un sollievo, ma una vera terapia.